

## Ufficio Studi CODAU

### "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

**Irragionevolezza, manifesta erroneità e contraddittorietà del giudizio: i giudici si esprimono nel merito della valutazione<sup>1</sup>.**

#### 1. Il fatto

La recentissima pronuncia del TAR Puglia n. 689 del 16 maggio 2022 ha accolto il ricorso della terza classificata tra i riservisti ad un concorso pubblico indetto dall'Ares Puglia per la copertura di n. 5 posti di dirigente amministrativo presso la Direzione generale, con riserva a n. 2 dipendenti dell'Agenzia stessa ai sensi dell'art. 52 c. 1-bis del D.Lgs. 165/2001<sup>2</sup>. La ricorrente, lamentando un'evidente disparità di trattamento nella valutazione delle prove espletate dai due riservisti vincitori, insorge avverso la graduatoria definitiva contestando la *macroscopica irragionevolezza dei giudizi elaborati dalla Commissione giudicatrice, rilevando delle vistose e basilari lacune nozionistiche emerse dalle prestazioni concorsuali dei colleghi, finanche rapportandole al proprio rendimento.*

Le parti intime hanno addotto in prima istanza che il giudice amministrativo non può essere coinvolto in giudizi di merito e che il gravame è inoltre inammissibile per la genericità delle motivazioni proposte oltre alla carenza dell'interesse d'agire. L'interesse ad agire della ricorrente viene subito respinto dal Collegio, il quale dimostra il superamento della prova di resistenza in quanto essendo la resistente certamente idonea, non essendo la sua valutazione oggetto di contestazione, con l'esclusione dei due vincitori che la precedono in graduatoria,

---

<sup>1</sup> Ha collaborato alla Stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

<sup>2</sup>Art. 52 c.1-bis: *I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.*

essendosi la stessa collocata terza, conseguirebbe il suo immediato reclutamento quale riservista.

## **2. Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo**

Pur riconoscendo che la valutazione della Commissione giudicatrice si fonda sui criteri delineati nel bando, *lex specialis*, e che necessariamente i giudizi hanno natura sintetica e complessiva, il giudice, in composizione collegiale, ricorda come la giurisprudenza è ormai consolidata sulla possibilità per il giudice di sindacare la legittimità delle valutazioni qualora siano caratterizzate da irragionevolezza e manifesta, macroscopica erroneità. Tale aspetto, oltre alla numerosa giurisprudenza richiamata a supporto all'interno della sentenza, è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato<sup>3</sup>, il quale è tornato ad esprimersi sulla questione relativa alla sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, dei giudizi afferenti alle prove di esame e di concorso espressi dalle Commissioni esaminatrici e sulla valenza dell'utilizzo della formula di inidoneità e dell'assegnazione del punteggio numerico quale motivazione delle scelte amministrative. La Commissione esaminatrice, nell'atto di correggere un elaborato scritto di un concorrente, compie un'analisi di fatto e la valutazione che ne discende è espressione di ampia discrezionalità tecnica<sup>4</sup>. Le scelte assunte dalla Commissione valutatrice in quelle ipotesi sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ed esclusivamente in presenza di vizi gravi e ravvisabili *icto oculi*<sup>5</sup>. Per tale ragione è ipotizzabile che le scelte dell'Amministrazione non sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice in presenza di vizi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili *ab externo* e *icto oculi* dalla sola lettura degli atti.

La ricorrente, nel fatto oggetto di analisi, lamenta infatti la gravità degli errori commessi dai controinteressati alle relative prove, censurando l'operato della Commissione valutatrice per

---

<sup>3</sup> Cfr. sentenza 30 settembre 2020 n. 5743.

<sup>4</sup> Cfr. Tar Lazio, sez. III, 23 agosto 2021, n. 9380: il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e significatività delle valutazioni compiute dalla commissione in quanto correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto; ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre quindi l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. La valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà. In sostanza, le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora illogicità o contraddittorietà. Al di fuori di tali ipotesi, non rilevabili nel caso in esame, il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione.

<sup>5</sup> Ciò può avvenire, in particolare, in presenza di sviamento del potere, o di errore di fatto, o, ancora, di contraddittorietà e illogicità manifeste.

non aver valutato correttamente le gravi carenze nozionistiche<sup>6</sup> dimostrate dai due vincitori che sono risultati manifestamente non all'altezza di *ricoprire incarichi dirigenziali*.

Il Collegio, al termine dell'analisi degli elaborati scritti dei candidati risultati vincitori, definisce ingiustificabile l'operato della Commissione valutatrice laddove abbia attribuito valutazioni spiccatamente positive in presenza di affermazioni macroscopicamente errate con evidenza di una preparazione nel complesso *carente ed inadeguata rispetto al ruolo da rivestire ed ai punteggi ottenuti*.

Per tale ragione la tipologia di censura operata dal Collegio, per la macroscopica erroneità nei giudizi espressi, non richiede la ripetizione delle operazioni di correzione delle prove, *in quanto il giudizio ad esse riferito non può che attestarsi al di sotto della sufficienza, con conseguente espunzione dei controinteressati dalla graduatoria, per inidoneità della prova scritta a raggiungere il punteggio minimo richiesto*. La graduatoria viene pertanto ad essere invalidata unicamente e limitatamente alla posizione dei due riservisti-vincitori, stabilendo pertanto la possibilità per la ricorrente di essere reclutata quale riservista per la posizione di dirigente.

### **3. Conclusioni**

La decisione in esame ha confermato un'impostazione a lungo ribadita dalla giurisprudenza: le Commissioni di valutazione operano nell'ambito di una ampia discrezionalità tecnica che tuttavia può essere oggetto di revisione nel merito da parte del giudice amministrativo in presenza di elementi specifici, quali ad esempio la manifesta erroneità o irragionevolezza del giudizio.

---

<sup>6</sup> Cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 5 settembre 2013, n. 04457 "*grava sul ricorrente l'indicazione di quei profili di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, tali da sostanziare il vizio di eccesso di potere. Tali elementi, tuttavia, non possono essere rappresentati: né dalla indicata coerenza di un elaborato svolto con le indicazioni di svolgimento del compito fornite, in generale, da un manuale di diritto, poiché ciò che la Commissione di concorso deve giudicare non è la corrispondenza di una soluzione con quella da altri indicata (che ben potrebbe essere diversa, in diritto, da quella indicata da Autori o precedenti giurisprudenziali), quanto lo sviluppo logico del ragionamento giuridico, la maturità e (maggiore o minore) completezza degli argomenti posti a supporto della tesi sostenuta né dalla comparazione con altri elaborati ritenuti presentare "trattazioni assimilabili", posto che ciò che, come si è detto, interessa non è la corrispondenza di una trattazione ad una tipologia paradigmatica di tema, quanto la singola capacità di elaborazione e costruzione giuridica del candidato*".